



Trento, 18 maggio 2022
DS/ed

Egregio Signor
avv. Mattia Gottardi
Assessore agli Enti locali,
Cooperazione Internazionale,
Trasporti e Mobilità
Provincia autonoma di Trento

interoperabilità PITRE

E, p.c.

Egregio Signor
dott. Giovanni Gardelli
Dirigente Generale
Unità di missione strategica
coordinamento enti locali,
politiche territoriali e della
montagna
Provincia autonoma di Trento

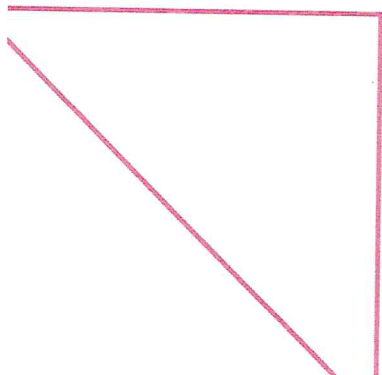
interoperabilità PITRE

Oggetto: proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Adozione preliminare del disegno di legge recante: "Disposizioni per l'avvio della riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio)" – espressione parere.

Faccio seguito alla Sua nota prot. 220807 d.d. 29 marzo 2022, con cui veniva qui trasmesso lo schema di Disegno di legge indicato in oggetto, per comunicare che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta di data odierna, ha espresso in merito allo stesso, le seguenti considerazioni.

1. Mantenere e valorizzare le Comunità, come volano per lo sviluppo del governo locale: considerazioni generali.

Il Disegno di legge in oggetto giunge a conclusione di un ampio periodo di riflessione, avviato dalla Giunta provinciale fin dai primi mesi di questa Legislatura, con l'obiettivo di approdare ad una generale riforma dei capi V e V bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. A fronte di prospettive di cambiamento maggiormente radicali, che avrebbero contemplato la soppressione della comunità a favore di nuove forme associative volontarie ed a geometria variabile, le Comunità locali e le Amministrazioni comunali hanno espresso - in termini sostanzialmente unanimi ed in tutte le occasioni di confronto, un diverso avviso. A partire dagli Stati generali della montagna e sino ai più recenti momenti di presentazione sul territorio del presente disegno di legge - i Comuni hanno manifestato la volontà di mantenere e rafforzare le



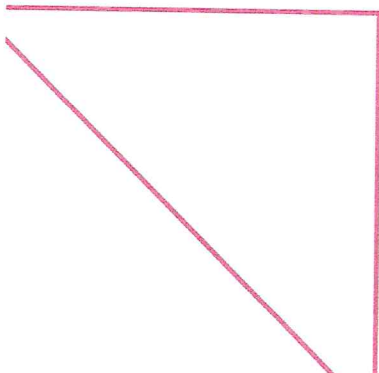


comunità, tanto come ente di governo delle funzioni e dei servizi pubblici sulle stesse incardinati dalla legge provinciale n. 3/2006, quanto come dimensione istituzionalizzata del confronto e della programmazione sovracomunale.

Mentre i territori hanno accolto favorevolmente il superamento dell'obbligatorietà delle gestioni associate delle funzioni fondamentali dei comuni, pur continuando in molti contesti a coltivarle in forma volontaria, le stesse municipalità hanno valutato in termini generalmente positivi l'esperienza della gestione, attraverso le comunità, delle funzioni collocate a tale livello di governo. D'altra parte, va riconosciuto che la complessità delle competenze attualmente presidiate dalle comunità renderebbe un loro esercizio a livello comunale impraticabile per la stragrande maggioranza dei comuni, ed irragionevole per tutti, in quanto foriera di livelli di efficienza certamente inferiori rispetto all'attuale organizzazione. L'opzione di demandarne l'organizzazione a forme di aggregazione volontaria ed a geometria variabile non è apparsa, ugualmente, convincente, in particolar modo per i più piccoli comuni. Non disponendo di personale specializzato né di altre significative risorse da portare in dote a tali forme di collaborazione, è evidente che essi rischierebbero di scontare la propria debolezza strutturale nell'accedere a forme associative di carattere spontaneo, con ciò esponendo a criticità l'erogazione ai propri cittadini di un adeguato livello di servizio.

Per altro verso, il dibattito sviluppatosi intorno alla proposta di superamento delle comunità, ne ha confermato la rilevanza, non soltanto come modello di gestione associata di funzioni e servizi, ma come vero e proprio catalizzatore delle esigenze delle comunità locali, e come luogo della programmazione sovracomunale. In questo senso, il rafforzamento delle comunità – anche a seguito di opportune modifiche al sistema di governance – può giovare alla dialettica fra comuni e Provincia, rafforzando la capacità dei primi di esprimere priorità condivise per lo sviluppo del territorio, ed alla seconda di sostenere scelte di investimento concertate e connotate da una maggiore efficienza di spesa, in un contesto di progressiva riduzione delle risorse a disposizione.

Va dato atto che, attraverso questo Disegno di legge, la Giunta provinciale ha inteso effettivamente ascoltare la voce dei territori e del Consiglio delle autonomie locali, la quale – nei mesi scorsi – ha avuto più occasioni per esprimere all'assessore Gottardi i propri orientamenti, in sintonia con quanto manifestato dai comuni e dalle stesse comunità. Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame lasciano infatti, nella sostanza, intoccate sia le competenze che la collocazione istituzionale delle comunità, confermandole quale livello di governo intermedio fra la dimensione municipale e quella provinciale. Il Consiglio delle autonomie locali considera essenziale che – anche a seguito del più recente confronto con i territori, i quali hanno salutato favorevolmente questo approccio – il disegno del superamento delle Comunità in favore di forme collaborative diverse, ad adesione autonoma e volontaria, sia abbandonato anche in termini di prospettiva, riconsiderando la formulazione dell'art. 1 co. 1 del disegno di legge. Ciò al fine di sgombrare il campo rispetto alla lunga fase di incertezza ed instabilità che le comunità si sono trovate ad affrontare, e di consentire all'ente di recuperare il proprio slancio nell'affrontare le tante ed importanti partite che gli sono affidate, a seguito di un lungo periodo di commissariamento, rispetto al quale il Consiglio delle autonomie locali ha sempre manifestato la propria contrarietà, e che certamente non ha giovato alle





stesse, soprattutto in relazione al mantenimento di un adeguato livello di motivazione nella struttura organizzativa.

Il CAL ha approfondito i contenuti del disegno di legge qui trasmesso, i quali si concentrano sugli aspetti relativi alla governance delle comunità ed ai soggetti coinvolti nella pianificazione territoriale. In merito a tali rilevanti aspetti, il Consiglio ha condiviso le osservazioni che sono riportate nella seconda parte di questo documento, riservandosi di integrarne il contenuto in vista dell'iter consiliare del disegno di legge, anche alla luce di quello che sarà il testo definitivamente approvato dalla Giunta provinciale.

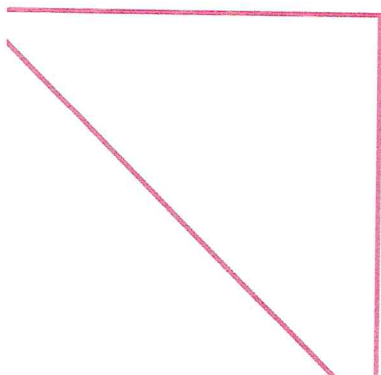
Al contempo, il Consiglio ha ritenuto utile fornire un ulteriore contributo al processo di riforma in atto, formulando alcune proposte che vanno nella direzione di potenziare il ruolo delle comunità, affinché possano divenire un volano per il rafforzamento del governo locale. Tali proposte, che si auspica possano essere accolte ed attuate in parallelo rispetto ai correttivi apportati alla forma di governo delle comunità, sono esposte nella terza parte del documento.

2. La *governance* ed i soggetti coinvolti nella pianificazione territoriale: osservazioni rispetto alle previsioni dello schema di disegno di legge.

Le innovazioni alla disciplina del capo V e V bis della l.p. n. 3/2006, introdotte dal disegno di legge in commento, sono animate dalla finalità di rivisitare la forma di governo delle comunità, valorizzando il ruolo dei Comuni che vi afferiscono, attraverso il coinvolgimento diretto dei Sindaci negli organi dell'Ente intermedio. Il Consiglio delle autonomie locali condivide tale proposito, ritenendo che un più stretto raccordo fra le Amministrazioni comunali e le Comunità sia maggiormente funzionale alla valorizzazione di queste ultime, nella loro duplice veste di luogo della programmazione sovracomunale e di struttura di servizio per i Comuni del territorio. Ciò premesso, si ritiene che le soluzioni proposte necessitino di alcuni correttivi, che si riportano di seguito:

➤ Conformare l'operatività dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo a criteri che rispecchino più adeguatamente il ruolo della maggioranza e della minoranza.

L'art. 7 del DDL va a disciplinare l'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, prevedendo che ne facciano parte, per ciascun comune compreso nel territorio della comunità, il Sindaco ed il consigliere di minoranza che ha ricevuto la maggior cifra individuale elettorale e, nel caso di pari cifra, il più giovane di età. Tale criterio di composizione non sembra rispecchiare una adeguata ponderazione del ruolo delle maggioranze e minoranze, finendo per assegnare ad entrambi gli schieramenti una uguale rappresentanza e per introdurre potenziali rischi di blocco dell'operatività dell'assemblea. A superamento di tali criticità - pur mantenendo il criterio di composizione dell'assemblea proposto dal disegno di legge, che assicura adeguata rappresentanza e partecipazione alle minoranze - si propone di graduare il peso del voto attribuito alle diverse categorie di componenti, valorizzando maggiormente quello dei sindaci, quali rappresentanti della maggioranza presso i singoli comuni.





➤ **Facoltà, per il Consiglio dei sindaci, di individuare la figura del Presidente tra soggetti estranei ai propri membri. Facoltà di istituire il Comitato esecutivo presso tutte le Comunità, prevendendovi anche la partecipazione di soggetti estranei al Consiglio dei sindaci.**

Il nuovo art. 17, co. 2, della l.p. 3/2006, come recato dall'art. 5 del DDL, andrebbe a delineare la figura del presidente di comunità come nominata dal consiglio dei sindaci, che lo elegge fra i propri membri. La complessità delle funzioni attribuite alle comunità richiede che le stesse siano presidiate in via continuativa, determinando un carico di responsabilità ed impegno che può non risultare compatibile con il contemporaneo svolgimento delle funzioni, altrettanto impegnative, di sindaco.

Si ritiene, dunque, necessario assicurare al Consiglio dei sindaci la facoltà di nominare, quale presidente, anche una persona estranea ai propri componenti, individuata – in analogia rispetto ai criteri di elettorato passivo alla carica di amministratore comunale - fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, con l'applicazione delle cause d'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge regionale, e ferma restando la compatibilità di tale ufficio con le cariche di consigliere e di assessore dei comuni appartenenti alla comunità. Tale opzione, ritiene il Consiglio, non pone in discussione l'omogeneità di indirizzo politico delle comunità rispetto agli orientamenti espressi dai sindaci, il quale rimane salvaguardato dal rapporto fiduciario intercorrente fra Consiglio dei sindaci e Presidente.

Analogamente, si ritiene funzionale ad una migliore gestione delle Comunità prevedere che il Presidente – sentito il Consiglio dei sindaci - abbia facoltà di nominare, quali componenti del comitato esecutivo, anche soggetti estranei al Consiglio stesso, purché in possesso dei requisiti sopra richiamati.

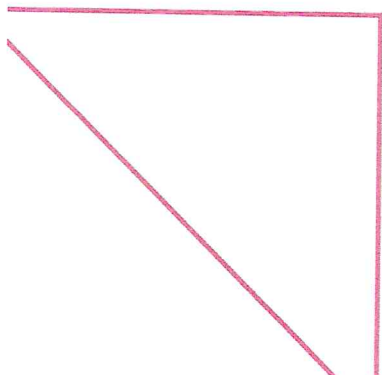
Per altro verso, non si condivide la previsione che abilita alla costituzione del Comitato esecutivo soltanto le comunità costituite da più di sette comuni, ritenendo – per contro – che eventuali previsioni in merito debbano essere rimesse allo statuto dell'ente, lasciando – in difetto di contraria previsione – libertà, al Consiglio dei sindaci, di consentire l'istituzione del Comitato esecutivo, su proposta del Presidente eletto.

Tenuto conto che il disegno di legge farebbe venire meno l'attuale dettato dell'art. 15, co. 2, l.p. n. 3/2006, la riforma dovrà in ogni caso disciplinare – in attuazione dell'art. 67 co. 4 C.E.L. – il regime del cumulo dell'indennità e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi delle amministrazioni comunali con le indennità e i gettoni di presenza dei componenti degli organi delle comunità, secondo criteri che garantiscano un equo riconoscimento economico a fronte delle ulteriori responsabilità eventualmente assunte da chi sia nominato al governo delle Comunità, rivestendo al contempo la carica di amministratore comunale.

➤ **Mantenimento della figura del Segretario comunale.**

Secondo l'art. 10 del DDL in commento, l'organizzazione della comunità non prevedrebbe la funzione del segretario degli enti locali, demandando invece alla figura del direttore generale – disciplinata dall'articolo seguente – le funzioni dirigenziali e direttive dell'ente.

Come si è già avuto modo di osservare, la riforma conferma l'attuale impianto delle comunità quali enti locali a natura associativa, titolari di molte e delicate





funzioni di programmazione ed amministrazione diretta. Ciò considerato, il Consiglio delle autonomie locali non comprende né condivide la soppressione, presso tali enti, della figura di garanzia rappresentata dal segretario comunale. Peraltro, si rileva che la presenza, presso le Comunità, di un segretario comunale ha consentito, e consentirà in futuro (anche nell'ottica di potenziamento delle comunità quali centri di competenza specialistica a favore dei comuni, come proposto di seguito), di dare risposta alle esigenze di copertura temporanea delle sedi segretarie comunali comprese nel territorio della comunità, attraverso la messa a disposizione di una figura già a conoscenza del contesto amministrativo locale. Allo stesso modo, i segretari comunali incardinati presso le comunità svolgono, in molti contesti territoriali, una funzione di riferimento e di raccordo per i segretari titolari presso i Comuni del territorio, facilitando una condivisione di pratiche che appare utile salvaguardare.

Ciò non toglie che l'operatività delle comunità potrebbe risultare sicuramente avvantaggiata, qualora si prevedesse la facoltà, quantomeno presso le Comunità di maggiore dimensione demografica, di avvalersi motivatamente – accanto alla figura del segretario comunale – di un direttore generale e/o di altre figure dirigenziali, che possano essere preposte a specifici servizi erogati dalla comunità. Le stesse figure potrebbero, peraltro, essere poste anche a disposizione dei comuni del territorio, in una logica di condivisione delle figure specialistiche e manageriali, secondo il modello che si descriverà nel prosieguo.

➤ **Rivedere i meccanismi di designazione dei componenti esperti della CPC.**

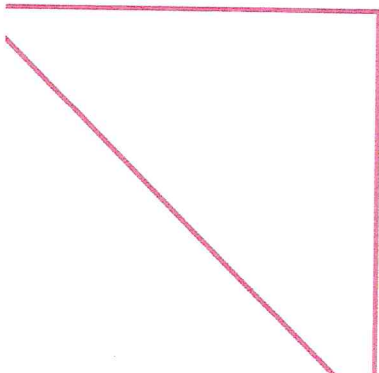
In relazione alle modifiche proposte alla composizione della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità, si ritiene che la previsione della designazione da parte del Consiglio dei Sindaci di due dei componenti di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), della L.P. 04.08.2015 n. 15 non si concili adeguatamente con il previo svolgimento di una procedura con valutazione comparativa, come prevista per la individuazione dei medesimi componenti dal successivo comma 3. Si propone, in proposito, una diversa soluzione, che ponga in capo al Consiglio dei sindaci la designazione di tutti i componenti di cui all'art. 7 co. 2 lett. c), individuandoli fra gli iscritti ad un albo di soggetti interessati, costituito a seguito di pubblicazione di avvisi e valutazione del possesso dei requisiti minimi di professionalità previsti dalla normativa, ovvero – nel limite di una unità – tra i dipendenti della comunità.

➤ **Riconsiderare le competenze della CPC, in relazione ai procedimenti edilizi nell'ambito dei quali sia previsto anche l'intervento della CEC.**

Il Disegno di legge estende, condivisibilmente, l'ambito di competenza della CEC anche agli aspetti paesaggistici. Ciò considerato, al fine di semplificare e velocizzare l'iter dei procedimenti edilizi nei comuni che abbiano scelto di costituire le CEC, si propone di prevedere che il parere di quest'ultima possa sempre assorbire anche gli aspetti di rilevanza paesaggistica, rendendo facoltativo il ricorso al parere della CPC.

3. Rafforzare le comunità per rafforzare il governo locale: alcune proposte.

A valle del lungo percorso di riflessione, suscitato dalla Giunta provinciale in merito alle sorti delle comunità, il Consiglio delle autonomie locali ritiene che la

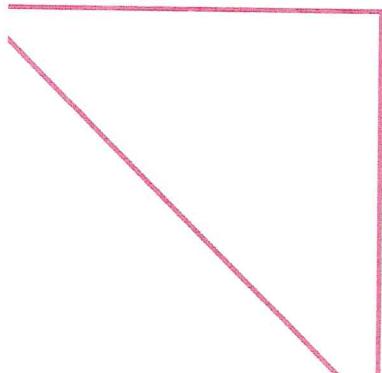




scelta di conservarne ruolo e competenze, sostanzialmente avallata da questo disegno di legge, possa e debba essere accompagnata da un potenziamento del loro ruolo, il quale – ove correttamente inteso – può contribuire significativamente a rafforzare la capacità di governo locale espressa dai comuni.

Questo intervento normativo pone, condivisibilmente, i comuni ed i sindaci al centro della governance delle comunità. Sgombrando, in tal modo, il campo anche soltanto dall'eventualità che le scelte strategiche delle comunità possano porsi in contrasto con quelle collegialmente condivise dai municipi, si apre, per contro, l'opportunità per puntare con convinzione sul potenziamento delle loro capacità, tanto nel campo della condivisione, del finanziamento e dell'attuazione di progettualità sovracomunali, quanto nel rafforzamento delle capacità organizzative degli stessi comuni. Di seguito, alcune proposte su cui si ritiene possa essere avviata una riflessione:

- rafforzare il ruolo delle Comunità, come luoghi della programmazione delle opere pubbliche sovra-comunali, rifinanziando gli strumenti a tal fine previsti dalla l.p. n. 3/2006 e riducendo al contempo i margini di etero-direzione della Provincia rispetto alla destinazione di tali risorse;
- affidare alle Comunità la regia di programmi di investimento pluriennali, che consentano di pianificare la necessaria manutenzione alle opere ed alle reti di competenza comunale, essenziali per l'erogazione dei servizi pubblici locali, tra cui – in primis – gli acquedotti. Le più recenti ricognizioni, condotte da APRIE, evidenziano – come ben noto – un tasso medio di perdita della rete acquedottistica provinciale pari al 33%, ed un fabbisogno finanziario, per efficientarne le prestazioni, vicino ai 500 milioni di euro. Si tratta di opere di manutenzione essenziali ed improcrastinabili, per assicurare i minimi livelli di servizio alla cittadinanza, oltre che per agevolare una gestione responsabile della risorsa idrica. A tali interventi, è necessario assicurare un adeguato livello di priorità nell'accesso alle risorse per investimenti, ritraibili – sia pur in un adeguato lasso di tempo - dal bilancio provinciale o da altre leve di finanziamento nella disponibilità della programmazione provinciale (quali i fondi strutturali europei);
- favorire la creazione, presso le Comunità, di centri di competenza specialistica negli ambiti di particolare delicatezza e rilevanza strategica per l'operatività dei Comuni associati (es. servizio finanziario, figure tecniche, supporto al servizio di segreteria comunale, supporto giuridico, progettazione europea). Costituire équipe di personale, che potranno operare a supporto dei Comuni del territorio, negli adempimenti complessi o in situazioni di carenza di personale. Ciò in sinergia con la struttura del Consorzio dei Comuni Trentini, che potrà curarne la formazione ed il costante affiancamento/raccordo, nel quadro della strategia già delineata dai propri soci;
- facilitare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione maturati dalle Comunità, assegnandoli ai Comuni associati, o consentendo che le risorse siano impiegate dalla Comunità stessa, per la realizzazione di opere di rilievo sovra-comunale anche in ambiti di competenza ulteriori rispetto a quelli propri dell'Ente intermedio, individuate dai Comuni associati;
- creare le condizioni per fare sì che le Comunità possano essere catalizzatori di entrate proprie da destinare a politiche di rilievo sovra-comunale, anche attraverso la realizzazione di investimenti di carattere produttivo (ad. es. nel





campo delle energie rinnovabili), sfruttando il più favorevole regime di indebitamento che le caratterizza;

➤ istituire forme di **specifico finanziamento per azioni mirate di miglioramento organizzativo**, che portino alla maggiore interoperabilità fra le strutture amministrative dei Comuni associati (es. **omogeneizzazione, su base territoriale, degli applicativi informatici**).

In merito a tali tematiche, in questa sede soltanto abbozzate, il Consiglio delle autonomie locali auspica che possa essere intavolato quanto prima un dialogo con la Giunta provinciale, affinché le proposte formulate possano essere sviluppate ed implementate già attraverso opportune integrazioni di questo stesso testo normativo, ovvero nell'ambito della formazione del prossimo Protocollo di finanza locale.

Nel quadro di un più ampio ragionamento rispetto al potenziamento della dialettica fra le Autonomie locali e l'Amministrazione provinciale, che travalica lo specifico oggetto di questo disegno di legge ma si inserisce in un più ampio disegno di riforma istituzionale, si segnalano, altresì, i seguenti aspetti di possibile approfondimento:

➤ **Azioni utili a valorizzare la partecipazione dei rappresentanti dei territori nel CAL alle funzioni di pianificazione provinciale.**

Il coinvolgimento delle autonomie locali necessita di trovare una connotazione che ne determini una **più rilevante partecipazione alle scelte strategiche** e di sviluppo del sistema provinciale. A tal proposito, si formulano le seguenti proposte:

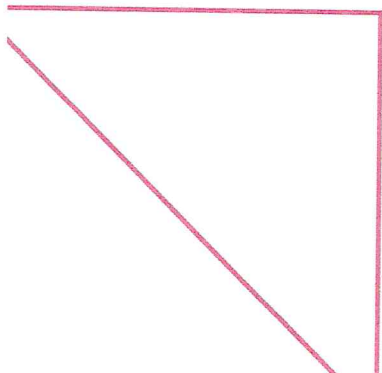
a) introdurre adeguati **strumenti di partecipazione del CAL al procedimento di formazione dei piani di rilevanza sovralocale**, prevedendo in fase legislativa meccanismi che consentano il superamento di eventuali dissensi, oppure in fase prodromica (es. adozione del progetto del PUP) mediante intesa con la Giunta provinciale sui contenuti della proposta.

b) estendere in via legislativa il meccanismo dell'intesa fra Giunta provinciale e CAL anche alle **scelte di competenza della Provincia, in merito alla allocazione di risorse aggiuntive rispetto a quelle del bilancio provinciale** (es. risorse dei fondi strutturali europei).

➤ **Valorizzare la partecipazione dei rappresentanti dei territori nel CAL al procedimento legislativo.**

L'art. 10 co. 3 della l.p. n. 7/2005 prevede che *«nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il regolamento interno del Consiglio provinciale prevede le modalità per l'esame del provvedimento.»*

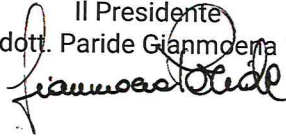
La disposizione potrebbe essere attuata più incisivamente rispetto ad oggi, al fine di suscitare un più approfondito esame, sotto il profilo politico, delle contrarietà espresse dal CAL rispetto a provvedimenti posti alla sua attenzione, e che possano risultare lesivi delle competenze e degli interessi delle Autonomie locali. Ciò potrebbe avvenire mediante la previsione - nell'ambito del regolamento consiliare - di strumenti specifici, quali la facoltà di intervento del Presidente del CAL nel corso della trattazione in Consiglio, e/o la proposizione di una specifica questione pregiudiziale.





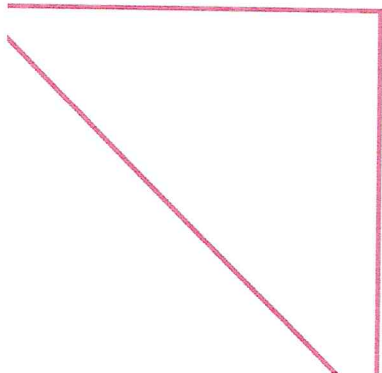
Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Tutto ciò considerato, il Consiglio delle autonomie locali ha deliberato di esprimere, ai fini della definitiva adozione del disegno di legge in oggetto, parere favorevole subordinato all'accoglimento delle osservazioni espresse nei paragrafi n. 1 e 2 del presente documento, e con l'auspicio che le ulteriori proposte, indicate nel paragrafo n. 3, possano essere utilmente considerate al fine di assicurare completezza alla riforma istituzionale in itinere.
Cordiali saluti.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena




Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461 987139
cal@pec.comunitrentini.it
www.cal.tn.it





Seduta di data: 18.05.2022

Progressivo: 49/2022

Inizio seduta: ore 16.42

Fine seduta: ore 18.04

Punto odg: 2

Inizio trattazione: ore 16.51

Fine trattazione: ore 17.44

Votazione: ore 17.42

Quorum funzionale: 13/24

Presenti (23): Beretta Gianni, ing. Betta Alessandro, geom. Biada Daniele, Cereghini Michele, dott.ssa Cramerotti Alida, avv. Detomas Giuseppe, geom. Galvan Enrico, dott. Gianmoena Paride (Ville di Fiemme), geom. Girardi Christian, dott. Ianeselli Franco, Marocchi Giuliano, dott. Montibeller Mirko, Noletti Michela, Oss Emer Roberto, Pellizzari Ketty, ing. Perli Alberto, Puecher Luca, Rech Michael, Redolfi Giacomo, dott.ssa Santi Cristina, p.i. Soini Claudio, Stonfer Vittorio, dott. Valduga Francesco.

Assenti (8): Bernard Ivo, Bisoffi Stefano, arch. Bortoli Michele, arch. Brugnara Andrea, Comperini Christian, ing. Depaoli Daniele, ing. Fantini Francesco, dott. Gianmoena Paride (CCT).

Il Consigliere ing. Fantini Francesco entra in Aula ad ore 16.58; il Consigliere arch. Brugnara Andrea entra in Aula ad ore 17.13; il Consigliere Oss Emer Roberto esce dall'Aula ad ore 17.10.

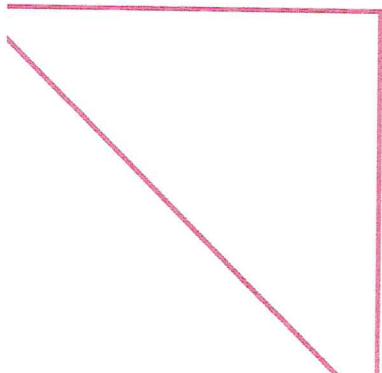
Votanti (24): (Beretta Gianni, ing. Betta Alessandro, geom. Biada Daniele, arch. Brugnara Andrea, Cereghini Michele, dott.ssa Cramerotti Alida, avv. Detomas Giuseppe, ing. Fantini Francesco, geom. Galvan Enrico, dott. Gianmoena Paride (Ville di Fiemme), geom. Girardi Christian, dott. Ianeselli Franco, Marocchi Giuliano, dott. Montibeller Mirko, Noletti Michela, Pellizzari Ketty, ing. Perli Alberto, Puecher Luca, Rech Michael, Redolfi Giacomo, dott.ssa Santi Cristina, p.i. Soini Claudio, Stonfer Vittorio, dott. Valduga Francesco).

- ✓ Favorevoli: 23
- ✓ Contrari: 0
- ✓ Astenuti: 1 (arch. Brugnara Andrea)

Non votanti: 0

Dichiarazioni a verbale:

- ☒ nessuna
- ☐ vedi allegato





Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Nota: sono presenti in Aula, per l'illustrazione del provvedimento in oggetto, l'Assessore provinciale avv. Mattia Gottardi (mediante collegamento in videoconferenza) e il dott. Giovanni Gardelli.

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott.ssa Paola Foresti

